



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 81 DEL 28/05/2025

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE VEICOLARE NELLA FRAZIONE DI SAN PIERO
PER IL GIORNO 01/06/2025 PER FESTA GASTRONOMICA.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

VISTA la richiesta via mail del 27 maggio 2025, pervenuta dalla A.P.S. di San Piero, Sig. Carlo Paolini, con sede in Via Piana Santa 107, Fz. S. Piero, tendenti ad ottenere l'emissione di ordinanza per regolamentare la circolazione veicolare durante lo svolgimento della festa gastronomica in programma il giorno 01/06/2025 nella Frazione S. Piero;

RITENUTO per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, necessario regolamentare la circolazione veicolare;

VISTO l'articolo 7 e 159 del Codice della strada emanato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO il Decreto del Sindaco di Campo nell'Elba n. 24 del 29/09/2023 del Sindaco di Campo nell'Elba, con cui affida all'Istruttore Direttivo Francesco Modica Di Marco la Responsabilità dell'Area di Vigilanza;

O R D I N A

- **DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 24:00 DEL 1 GIUGNO 2025 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA GARIBALDI, VIA NOVA E VIA SAN FRANCESCO NELLA FRAZIONE SAN PIERO;**
- **DAL DIVIETO SONO ESCLUSI I VEICOLI AL SERVIZIO DELLA MANIFESTAZIONE E GLI AUTOBUS DI LINEA CHE DOVRANNO ESSERE SCORTATI DA PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE.**

Gli organizzatori sono incaricati di installare idonea segnaletica di divieto.

A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con DPR n. 495/1992.

Per i trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, del nuovo Codice della strada.

Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza. La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e dell'installazione apposita segnaletica stradale.

IL RESPONSABILE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)